**Allegato 4 - Schema tipo di**

**CONVENZIONE QUADRO**

**TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**

**E LO SPIN-OFF .........**

**senza incubazione**

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con sede in via Saffi n. 2 - 61029 Urbino, codice fiscale n. 82002850418, partita iva n. 00448830414 (di seguito denominata *Università*) nella persona del suo Rettore e legale rappresentante ….

e

lo Spin-off ........................... con sede in via ................... n. ... - cap ..... Comune di ......, partita iva n. ................... (di seguito denominato *Spin-off*) nella persona del suo legale rappresentante ...................

Visto il Regolamento Spin-off e Start-up dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. ….../2019 del …………………………..., che definisce i modi e gli ambiti in cui l’Ateneo, nel perseguire la terza missione istituzionale, autorizzi e offra sostegno a iniziative imprenditoriali finalizzate alla valorizzazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca accademica;

Visto in particolare l’art. 11 del citato Regolamento, che prevede che i rapporti tra l’Università e le società Spin-off siano stabiliti su base convenzionale;

Visto il parere positivo alla costituzione dello Spin-off, espresso dal Senato Accademico con delibera n. ..... del ............................., ai sensi dell’art. 5 comma 4 del citato Regolamento;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. ..... del ................. con cui è stato approvato il progetto di costituzione dello Spin-off;

Visto l’atto costitutivo dello Spin-off ........... sottoscritto in data .......... davanti al Notaio .........................

tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e lo Spin-off ................. per il primo triennio di attività.
2. In particolare sono qui disciplinati i termini di tutela della proprietà intellettuale dell’Università e dello Spin-off e l’accettazione dei termini regolamentari da parte dello Spin-off.

**Art. 2 – Utilizzo del logo e della dicitura “Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”**

1. L’eventuale utilizzo di logo e dicitura “Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” sarà regolato da un contratto di licenza non esclusiva così come previsto dall’art. 14 del regolamento Spin-off e Start-up.

**Art. 3 – Rapporti commerciali**

1. Gli eventuali rapporti commerciali tra l’Università e lo Spin-off saranno regolati tramite singoli contratti.

**Art. 4 - Proprietà intellettuale**

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all’Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l’attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti dall’Ateneo.
2. Della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off è titolare lo Spin-off stesso.
3. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello Spin-off l’Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo Spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d’uso gratuita, senza diritto di sub licenza.

**Art. 5 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Al termine del periodo di cui al precedente comma, l’accordo può essere rinnovato per un ulteriore biennio previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo può essere reiterato più volte.

**Art. 6 - Impegni dello Spin-off**

1. Lo Spin-off si impegna inoltre a:
2. non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale dell’Università;
3. adoperarsi affinché le professionalità necessarie alla propria attività siano reperite prioritariamente tra i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca dell’Università, con lo scopo di svolgere una funzione di ponte tra il percorso universitario e il mondo del lavoro.
4. Lo Spin-off accetta infine esplicitamente e sottoscrive tutto quanto previsto dal Regolamento imprenditorialità vigente al momento della stipula della presente convenzione.

**Art. 7 - Trattamento dati personali**

1. Ciascuna parte si impegna al trattamento dei dati personali in piena osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i. ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
3. L’informativa è visionabile nell’apposita pagina del portale di Ateneo.

**Art. 8 - Recesso**

1. Le parti hanno il diritto di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione con preavviso di 180 (centoottanta) giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 9 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari applicabili in materia ed in particolare al Regolamento Spin-off.

**Art. 10 – Controversie**

1. Qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti, che non sia composta in via amichevole, sarà risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Urbino.

**Art. 11 - Imposta di registro e di bollo**

1. La presente convenzione, redatta in bollo in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico dello Spin-off, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Urbino,

 Il Rettore Il Legale rappresentante della Società

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_